REGOLAMENTO N. 24

relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che le politiche vitivinicole dei vari Stati membri sul piano nazionale differiscono notevolmente e che, qualunque sia la politica perseguita, eccedenze a carattere permanente causano gravi difficoltà nell'economia vitivinicola di taluni paesi produttori;

Considerando che la produzione vitivinicola costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che l'organizzazione comune deve tendere ad una stabilizzazione dei mercati e dei prezzi mediante un adattamento delle risorse ai fabbisogni, fondato in particolare su una politica di qualità;

Considerando che al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale adattamento è indispensabile valutare il potenziale di produzione e accertare l'importanza annua dei volumi dei mosti e dei vini disponibili;

Considerando che l'istituzione di un catasto viticolo, l'instaurazione di un regime di dichiarazione dei raccolti e delle scorte, nonchè l'istituzione di un bilancio di previsione annuo debbono permettere di ottenere i dati statistici indispensabili per la conoscenza del mercato;

Considerando che le modalità di attuazione di tali misure devono essere determinate in modo che le informazioni, pur tenendo conto delle situazioni particolari di ogni Stato membro, siano comparabili sul piano comunitario;

Considerando che precisare gli elementi che debbono caratterizzare un vino di qualità prodotto in regioni determinate è conforme alla politica di qualità;

Considerando che per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Entro il 30 giugno 1963 gli Stati membri istituiscono un catasto viticolo che sarà tenuto aggiornato.

Questo catasto, fondato sul censimento generale dei vigneti, fornisce almeno gli elementi seguenti:

a) la superficie vitata totale,

b) le superfici vitate ripartite secondo la natura della produzione,

c) il modo di conduzione delle aziende,

d) la ripartizione delle aziende viticole secondo la superficie,

e) la ripartizione delle superfici secondo l'anno d'impianto dei vitigni,

f) il tipo dei vitigni ripartiti per anno di impianto.

Articolo 2

1. Ogni anno e per la prima volta nel 1962,

a) i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi ottenuti nell'annata;

b) i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino che essi detengono, sia che provengano dal raccolto dell'annata sia che provengano da raccolti precedenti. Il mosti ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.

2. Finchè lo sviluppo della politica vitivinicola comune non esiga che le dichiarazioni delle giacenze siano fatte prima della vendemmia a una data da fissare secondo la procedura prevista all'articolo 7, le dichiarazioni di raccolto e di giacenze son fatte simultaneamente in ogni Stato membro al più tardi il 31 dicembre.

3. Questa disposizione non pregiudica il mantenimento in taluni Stati di due date diverse, l'una per le dichiarazioni di giacenze e l'altra per le dichiarazioni di raccolto, purchè mediante un aggiornamento sia possibile utilizzare sul piano comunitario le informazioni raccolte.

Articolo 3

All'inizio di ogni anno, la Commissione stabilisce un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni prevedibili da e verso i paesi terzi.

Articolo 4

1. Entro il 31 dicembre 1962, il Consiglio stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 paragrafo 2 del Trattato, una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

2. Tale regolamentazione comunitaria, che deve tener conto delle condizioni tradizionali di produzione, a patto che queste non pregiudichino la politica di qualità e la realizzazione del mercato unico, è basata sugli elementi seguenti:

a) delimitazione della zona di produzione,

b) tipo dei vitigni,

c) pratiche colturali,

d) metodi di vinificazione,

e) gradazione alcoolica minima naturale,

f) rendimento per ettaro,

g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche.

3. Gli Stati membri possono fissare, oltre agli elementi suddetti e tenuto conto degli usi leali e costanti tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari, alle quali devono rispondere i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Articolo 5

Le modalità di applicazione degli articoli 1, 2 e 3 sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

1. È istituito un Comitato di gestione dei vini, denominato in appresso «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

Articolo 7

1. Quando le disposizioni del presente regolamento richiedono espressamente l'applicazione della procedura prevista nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora, tuttavia, esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 8

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 9

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE